

Hotel "Fior" - Via dei Carpani, 18 - Castelfranco Veneto

LE NOVITÀ REGOLAMENTARI SULLA QUALITÀ DELLE OPERE PUBBLICHE: STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Prof. Ing. Guido Cassella
Professore a contratto presso il Dipartimento di Costruzioni e Trasporti dell'Università di Padova

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

Prof. Ing. Guido Cassella

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici (DPR 554/99)
... Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica; ...

Art. 14. Studio di fattibilità (Nuovo Regolamento)
1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

Nuovo Regolamento – Art. 14 – Studio di fattibilità

Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, in caso di **Dialogo Competitivo** o in caso di **Finanza di progetto**, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:

- a) **relazione illustrativa generale** contenente: *(omissis)*
- b) **relazione tecnica** contenente: *(omissis)*
- c) **elaborati progettuali** stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
- d) **elaborato tecnico-economico** contenente: *(omissis)*

Nuovo Regolamento – Art. 14 – Studio di fattibilità

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE contiene:

1. **l'inquadramento territoriale e socio-economico** dell'area oggetto dell'intervento:
 - 1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;
 - 1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
2. **l'analisi della domanda e dell'offerta** attuale e di previsione con riferimento:
 - 2.1. al bacino d'utenza;
 - 2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
 - 2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;
3. **l'analisi delle alternative progettuali:** *(omissis)*
4. **lo studio dell'impatto ambientale** riferito alla **soluzione progettuale individuata** e alle possibili **soluzioni alternative:** *(omissis)*

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Nuovo Regolamento – Art. 14 – Studio di fattibilità

LA RELAZIONE TECNICA contiene:

1. le **caratteristiche funzionali e tecniche** dei lavori da realizzare;
2. **descrizione**, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
3. **analisi sommaria delle tecniche costruttive** e indicazione delle norme tecniche da applicare;
4. **cronoprogramma**;
5. **stima sommaria dell'intervento ...**, con l'individuazione delle categorie ... e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetieesse
Padova - www.essetieesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Lavori ≤ 100.000 €

DOCUMENTO
PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE (DPP)
(art. 15 DPR 554/99)

Lavori > 100.000 €
e < 1.000.000 €

DOCUMENTO
PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE (DPP)
(art. 15 DPR 554/99)

STUDI DI FATTIBILITÀ
*(art. 128-D, Lgs. 163/2006 e
art. 11 DPR 554/99)*

APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE

Lavori ≥ 1.000.000 €



DOCUMENTO
PRELIMINARE ALLA
PROGETTAZIONE (DPP)
(art. 15 DPR 554/99)



STUDI DI FATTIBILITÀ
*(art. 128-D, Lgs. 163/2006 e
art. 11 DPR 554/99)*

APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE

Prof. Ing. Guido Cassella

essetieesse
Padova - www.essetieesse.it





Nuovo Regolamento – Art. 52 - Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale **per ciascuna fase**, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) **affidabilità;**
- b) **completezza ed adeguatezza;**
- c) **leggibilità, coerenza e ripercorribilità;**
- d) **compatibilità;**

intendendosi per:

a) affidabilità:

- 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

Nuovo Regolamento – Art. 52 - Criteri generali della verifica

... intendendosi per:

b) completezza ed adeguatezza:

- 1. verifica della **corrispondenza dei nominativi** dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e **verifica della sottoscrizione dei documenti** per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2. verifica documentale mediante **controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti** per il livello del progetto da esaminare;
- 3. verifica dell'**esaustività** del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4. verifica dell'**esaustività** delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5. verifica dell'**esaustività** delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6. verifica dell'**adempimento** delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

Nuovo Regolamento – Art. 52 - Criteri generali della verifica

... intendendosi per:

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla **utilizzazione dei linguaggi convenzionali** di elaborazione;
2. verifica della **comprensibilità delle informazioni** contenute negli elaborati e della **ripercorribilità delle calcolazioni** effettuate;
3. verifica della **coerenza delle informazioni** tra i diversi elaborati;

... intendendosi per:

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello **studio di fattibilità** ovvero nel **documento preliminare alla progettazione** o negli **elaborati progettuali prodotti nella fase precedente**;

Nuovo Regolamento – Art. 52 - Criteri generali della verifica


... intendendosi per:

d) compatibilità:

2. la **rispondenza** della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed **alle eventuali prescrizioni**, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;
 - h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i. sicurezza antincendio;
 - l. inquinamento;
 - m. durabilità e manutenibilità;
 - n. coerenza dei tempi e dei costi;
 - o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

1. **Kick-off Meeting**
(Incontro iniziale e raccolta dati)
2. **Field Work**
(Rilievi in sito)
3. **Preparation of Concept Design**
(Preparazione del progetto di massima)
4. **On-Board Design Review Conference**
(Conferenza di revisione del progetto)
5. **Preparation of Final Design**
(Preparazione del progetto finale)
6. **Design Review Conference**
(Conferenza di revisione del progetto)
7. **Preparation of Corrected Final Design**
(Preparazione del progetto finale corretto)
8. **Preparation of Revised Corrected Final Design**
(Preparazione del progetto finale corretto e revisionato)



Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesso
Padova - www.essetiesso.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999 – Art. 46 - Verifica del progetto preliminare

I progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

3. La verifica comporta:

- il controllo della **coerenza esterna** tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- il controllo della **coerenza interna** tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel regolamento;
- la **valutazione dell'efficacia** della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- la **valutazione dell'efficienza** della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesso
Padova - www.essetiesso.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999 – Art. 8 - Funzioni e compiti del R.U.P.

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

...

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto **in ciascuno dei suoi livelli**, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento:

- alla normativa vigente;
- alle indicazioni del documento preliminare;
- alle disponibilità finanziarie;
- all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili.

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47 – Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede **in contraddittorio con i progettisti** a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l'altro:

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

Prof. Ing. Guido Cassella

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI	
<p>Regolamento 554/1999 Art. 47 – Validazione del progetto</p> <p>g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;</p>	<p>Nuovo Regolamento Art. 53 - Verifica della documentazione</p> <p>a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;</p>
<p><i>Prof. Ing. Guido Cassella</i></p>	<p>essetiesse Padova - www.essetiesse.it</p>

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI	
<p>Regolamento 554/1999 Art. 47 Validazione del progetto</p> <p>e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;</p>	<p>Nuovo Regolamento Art. 53 - Verifica della documentazione</p> <p>b) per le relazioni di calcolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
<p><i>Prof. Ing. Guido Cassella</i></p>	<p>essetiesse Padova - www.essetiesse.it</p>

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

c) l'**esistenza** delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
h) l'**effettuazione** della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

c) **per le relazioni specialistiche** verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiessse
Padova - www.essetiessse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

d) **per gli elaborati grafici**, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiessse
Padova - www.essetiessse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico-estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico-estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
(continua)

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorponabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI

Regolamento 554/1999
Art. 47
Validazione del progetto

**NESSUN
RIFERIMENTO
SPECIFICO**

Nuovo Regolamento
Art. 53 - Verifica della documentazione

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Prof. Ing. Guido Cassella

essetiesse
Padova - www.essetiesse.it

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI	
<p>Regolamento 554/1999 Art. 47 Validazione del progetto</p> <p>NESSUN RIFERIMENTO SPECIFICO</p> <p>l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;</p>	<p>Nuovo Regolamento Art. 53 - Verifica della documentazione</p> <p>h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;</p> <p>i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.</p>
<p><small>Prof. Ing. Guido Cassella</small></p>	<p>essetiesse Padova - www.essetiesse.it</p>

STUDI DI FATTIBILITÀ E VERIFICA DEI PROGETTI	
<p>Regolamento 554/1999 Art. 49 – Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti</p> <p>1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.</p> <p>2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.</p>	<p>Nuovo Regolamento Art. 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica</p> <p>1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55.</p> <p>2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.</p>
<p><small>Prof. Ing. Guido Cassella</small></p>	<p>essetiesse Padova - www.essetiesse.it</p>

Nuovo Regolamento**Art. 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica**

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come **criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo** delle attività di verifica del progetto affidate a **strutture tecniche esterne alla stazione appaltante**, quanto previsto dalla **Tabella B6** del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, **qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.**
3. **Il responsabile del procedimento individua**, nella lettera di incarico, nel caso di verifica *con strutture interne alla p.a.*, e negli atti di gara, nel caso di verifica *con strutture esterne alla p.a.*, **le modalità di verifica** degli elaborati che compongono la progettazione, ..., e **fornisce** al soggetto incaricato dell'attività di verifica **lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.**

Nuovo Regolamento**Art. 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica**

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
5. **L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.**
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è **munito di adeguata polizza assicurativa** ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.

Nuovo Regolamento**Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica**

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, ..., devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, **possono essere adottati**, a seconda dei casi, **metodi di controllo "a campione" o "a comparazione"**.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Nuovo Regolamento**Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica**

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la **redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista**, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il **rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1 (attestazione in merito alla accessibilità, all'assenza di impedimenti, alla realizzabilità del progetto).**

Nuovo Regolamento - Art. 55 - Validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Nuovo Regolamento**Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare**

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) **fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni**, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;
 - b) **avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica** di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. (omissis).
2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7.

Nuovo Regolamento**Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare**

3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come **Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C**, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a **20 milioni di euro**, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). (*omissis*).

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

Nuovo Regolamento - Art. 56 - Responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.

Nuovo Regolamento - Art. 56 - Responsabilità

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

